

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIII
(nuova serie VIII)
2023

Articoli

Maria Vittoria Bramante	A proposito della pubblicazione dell' <i>Edictum de pretiis</i> di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto?	9
Nephele Papakonstantinou	Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of <i>veneficium</i>	29
Carmen Pennacchio	<i>Tacitast melior mulier semper quam loquens</i> (Plaut. <i>Rud.</i> 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza	73

Ricordo di Franco Gnoli

Iole Fargnoli	Premessa	127
Fabio Botta	Il <i>sacrilegium</i> negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale'	133
Pierangelo Buongiorno	Franco Gnoli e il <i>crimen peculatus</i> : un itinerario storiografico	145
Chiara Buzzacchi	Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli	161
Salvatore Puliatti	Il <i>crimen expilatae hereditatis</i> negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli	165
Ferdinando Zuccotti	Un ricordo di Franco Gnoli	173

**I Seminari «Giuliano Crifò»
dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2022**

Anna Maria Giomaro	Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane	189
Emanuela Prinzivalli	La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico	219

Varie

Ulrico Agnati	Il diritto romano e le vie dei codici civili	245
Monica Ferrari	Diritto casistico alla corte imperiale di Costantinopoli. Presentazione dell'opera a cura di Dieter Simon e Diether Roderich Reinsch (Milano, 14 aprile 2023)	273
Lorenzo Lanti	Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo	279
Luigi Sandirocco	Indagine sulle origini della <i>paelex</i> : una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati	289
Fatima Teli	«Donne: storia, visioni, strategie». Incontro in Statale	299

Luigi Sandirocco

Università degli Studi di Teramo

Indagine sulle origini della *paelex*: una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati

ABSTRACT – Ferdinando Zuccotti in his latest volume analyzed with peculiar accuracy and scientific care, with which he has always conducted his research, the evolution of the concept of *paelex* typical of archaic Rome as an element for reconsidering new itineraries of investigation without preconceptions on the elements and structure of marriage in dating times. The Author through the lexically ambiguous figure of the *paelex*, has offered the wedge to open a new perspective and re-reading the roman marriage system through the axiom that the *ius Quiritium* did not contemplate it as the engaged were civilly legitimate spouses consequently to the *conventio in manum*. From this openness derives the need to review the very structure of conjugal unions in archaic Rome, in the effort to focus with analysis and synthesis on a period on which the sources are particularly scarce, almost non-existent.

Questo studio è l'ultimo testo realizzato dall'autore ¹, prima che venisse prematuramente a mancare, nel mese di gennaio del corrente anno, il colto e illustre romanista, già docente di diritto romano e diritto greco antico all'Università di Torino, fondatore della Rivista di Diritto Romano e direttore della collana che appare con i tipi di LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto che ha pubblicato il saggio. Il volume correla una serie di interventi preesistenti e strutturati destinati originariamente, tra gli altri, agli studi in onore di Giuseppe Provera (*in memoriam*), Mariagrazia Bianchini e Letizia Vacca, come denota la costante di riportare per esteso i richiami bibliografici e come peraltro evidenziato preliminarmente dallo stesso romanista (p. 10). Dal punto di vista strutturale si avvale di una pentapartizione tematica con un'agile

¹) F. ZUCCOTTI, *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, Milano, 2022.

paragrafazione: *Prime considerazioni sulla «Paelex»* (pp.11-44); «*Paelex» e «conventio in manum»* (pp. 45-77); «*Usus», «trinoctium» e «paelex»* (pp. 79-110); *Sull'originario significato del termine «paelex»* (pp. 111-127); e infine *Qualche osservazione finale sulle unioni coniugali in Roma arcaica* (pp. 129-142). Il testo è suggellato da chiari e puntuali indici conclusivi, sia delle fonti (pp. 145-150) sia degli autori (pp. 151-155).

L'analisi prende le mosse da una fioritura di interesse attorno alla figura della *paelex*, dai contorni sfumati, che nelle fonti più risalenti è indicata come concubina e in quelle letterarie come un'amante comunque una *femme fatale* nell'accezione eufemistica anche corrente. Un'attenzione non preconcepita sulle origini ne fa invece emergere una considerazione tutt'altro che negativa, delimitandola nella sfera della donna che conviveva con un uomo *more uxorio* in attesa che maturasse l'*usus* affinché fosse sottoposta alla *manus maritalis*. L'erosione della reputazione trova un suo punto cardine nella riforma decemvirale che rende minoritario e marginalizza il significato semantico pur senza cancellarlo del tutto. Zuccotti interviene sulla scia di un rilievo di Boudewijn Sirks² che lo porta a una mirata riconsiderazione delle strutture coniugali della Roma arcaica, partendo dall'ipotesi/congettura che la *paelex* in origine fosse la donna sposata per via diversa dalle nozze confarreate, sacrali, quindi anche la plebea unita a un patrizio (Liv. 10.23.1-10) e alla quale prima della *lex Canuleia* non spettava il *nomen* di matrona e che generava figli *spurii*³. La *perturbatio sacrorum* suscitava lo sdegno della classe patrizia verso i matrimoni misti e a quello che veniva percepito come *concubitus*. In seguito il termine *paelex* avrebbe assunto il giudizio morale negativo di concubina di un uomo sposato con *iustae nuptiae* (Ep. Ulp. 5.2 e D. 23.2). Perplessità vengono nutrite dall'autore sulla derivazione etimologica del lemma *paelllex* (Gell. Noct. Att. 4.3.3) dal greco *pallás* (fanciulla), propendendo per l'assonanza con *pellis* e *pellicio*⁴, e il parallelismo di Gaio Flacco (D. 50.16.144 [Paul. 10 ad leg. Iul. et Pap.]) con *pallaki* (concubina)⁵. Così come ritiene il passo di Gellio non incisivo, lo studioso non attribuisce a Festo (Fest. Verb. sign., s.v. *pelices* [L. p. 248]) un riscontro essenziale a sciogliere il quesito sul precipuo significato del lemma in

²) A.J. BOUDEWIN SIRKS, *Paelex, connubium and the lex Canuleia*, in *Scritti M. Marrone*, Torino, 2019, p. 241 ss.

³) In argomento, in particolare, cfr. L. PEPPE, *Paelex e spurius*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à A. Magdelain*, Paris, 1998, p. 343.

⁴) Sul punto, inoltre, cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1994, p. 474.

⁵) P. ARCÉS, *Il regime giuridico-sacrale della «paelex» tra «pallakia» e concubinato*, in *RDR*, 20, 2020.

riferimento al rapporto intercorrente tra la donna e l'uomo. Infine, non emergono ulteriori notizie chiarificatrici in merito alla definizione di tale figura dal passo del Digesto dal titolo *de concubinis* (D. 50.16.144 [Paul. 10 ad l. Iul. et Pap.]). Le fonti letterarie, in senso lato, indulgono ad attribuire a *paelex* il significato di amante piuttosto che di concubina (pp. 33-37 e nn. 75-84), verosimilmente la direzione interpretativa cui aderisce Zuccotti tirando le fila del discorso con l'esegesi dei passi in argomento, delle ipotesi e delle risultanze della dottrina.

Dopo la nozione lo studio si dedica a un approfondimento sull'età arcaica in relazione alla possibilità di considerare *paelex* la donna che attendeva il compiersi dell'anno di *usus* per l'acquisizione maritale della *manus* su di lei. L'autore delinea due prospettive: la prima, appunto, quella di considerare concubina la donna, per quanto *sui generis* poiché destinata a diventare moglie; l'altra, invece, prevede che essa non debba essere considerata una normale concubina, bensì una donna non ancora *conventa in manum* del marito (o dell'avente potestà su lei) e quindi non ancora moglie, nella condizione inferiore, appunto, di *paelex*. Le notizie sul matrimonio in Roma antica sono frammentarie (Cic. *Top.* 3.14.; Boeth. *Ad Cic. top.* 3.14; Quint. *Inst. or.* 5.10.62), alcune generiche (Plin. *Nat. hist.* 18.3.10-11; Apul. *Met.* 5.26.6-7) e altre ancora persino fantasiose (Plut. *Lyc.-Num.* 3.1): davvero poche quelle che trattano le nozze in quanto tali (p. 55) e addirittura meno fanno i giuristi (D. 1.1.1.3 [Ulp. 1 inst.]; D. 23.21 [Mod. 1 reg.]; Iust. *Inst.* 1.9.1; Gai. 1.55, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 90, 91, 111, 118, 137a e 144). Di particolare interesse è il riferimento alla donna che, pur non *conventa in manum*, convive *more uxorio* con un uomo e dopo un anno cade nella sua potestà (Gai. 1.111). L'utilizzo del termine *nupta* parrebbe evocare un matrimonio per quanto senza *conventio in manum*, ma sembrerebbe escludere che qualsiasi convivenza e concubinato dopo un anno, con l'*usus*, possano trasformarsi in regolare matrimonio, anche in ragione del fatto che in epoca monarchica era assai improbabile che la donna *conventa in manum* potesse divorziare. Gaio, a detta dell'autore, sovrappone senza armonizzarlo dal punto di vista della disciplina, la perduranza della convivenza con il matrimonio (pp. 57-58). Il dubbio è che il giurista, parlando di *nuptiae*, si riferisca a un matrimonio dal punto di vista religioso, *ius sacrum* privo di effetti nello *ius humanum* quiritario e civile⁶, e questa linea interpretativa di non esistenza, apparentemente estrema, ha pur tuttavia diversi riscontri (p. 60)⁷. È

⁶ Sul punto, in particolare e anche, cfr.: E. CANTARELLA, *Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum»* (1963), in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano, 2011, p. 467 ss.

⁷ R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018,

possibile che le *nuptiae* non fossero un atto definitivo, ma che non occorresse l'atto del divorzio per porvi fine, bastando semplicemente il comportamento contrario a quello del suo instaurarsi.

La riprova del carattere sacro di queste *nuptiae* è rinvenibile nel *matrimonium sine manu*, il cui vincolo spirituale sta nella promessa e quello civile nella convivenza *more uxorio* per vicendevolesse *affectio* (pp. 63-65). Le *species nuptiarum* che originavano la *conventio in manum*, con cui si prefigurava il matrimonio, comprendevano la *confarreatio* dalla duplice natura sacrale e giuridica e la *coemptio* che valeva sia per l'acquisto della *manus* sia ai fini matrimoniali *iure Quiritium*, con stile più complesso (Serv. *Ad Aen.* 4.103 e *Ad Georg.*, 1.31; Boeth. *Ad Cic. top.* 3.14); ambedue le tipologie, a ogni modo, dalla funzione costitutiva dello *status* tra coniugi con l'acquisto della *manus*. A detta di Zuccotti non si può escludere che anche l'*usus* producesse effetti simili in quanto configurò il prototipo dell'istituto matrimoniale (Liv. 1.9.6 ss.) dalle origini leggendarie del ratto delle Sabine (pp. 67-69). Riportando quindi i fili del discorso a convergere sulla *paelex*, nell'anno di *usus* essa non è una semplice concubina, distinguendosi da quest'ultima perché non persiste nel suo *status* ma acquisterà quello di moglie con il decorso del termine. La donna in questa fase non è né concubina né moglie, è altro, ed è verosimile che potesse atteggiarsi a *conventa in manum* e persino ad *aram Iunonis tangere*, – mentre per la *paelex* valeva il principio *aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni omnibus dimessi agnum feminam caedito*⁸ – compenetrando *ius civile* e *ius sacrum* (pp. 71-74). In tale periodo non era una vera moglie ma, appunto in ipotesi, una *paelex* della norma numana, mentre lo sarebbe invece diventata con l'introduzione dell'*usurpatio trinocit* (D. 41.3.2 [Paul. 54 ad ed.]) per quanto non del tutto parificata alla *conventa in manum*. Il termine *paelex* cadeva in disuetudine con la legislazione decemvirale e scivolava in rivoli sul terreno del diritto romano per indicare di volta in volta la concubina, l'amante e la *foemina probrosa*, in quanto si era ormai persa l'accezione originaria. Ecco perché in periodo tardorepubblicano si smarrisce il significato esatto adottandone quello assonante.

Il terzo capitolo mette a raffronto *usus*, *trinocitium* e *paelex* dopo aver esaminato l'ipotesi che quest'ultima fosse la donna sposata con nozze non *confarreate* in un matrimonio misto patrizio/plebeo, in convergenza con la generi-

p. 7 ss.; R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, p. 303 ss.

⁸) In argomento, in particolare, cfr. C.B. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, I, Tübingen, 1909, p. 8, in FIRA, I, Firenze, 1968, p. 13, S. TONDO, *Leges regiae et parricidas*, Firenze, 1973, p. 64.

cià delle citate fonti di Festo, Gellio e Paolo, e aver superato la questione della concubina o convivente in attesa di diventare moglie sottoposta alla *manus maritalis* di conseguenza all'*usus*, pur non essendo riscontrabile uno scambio sinonimiale tra *paelex* e *concubina*. Lo smarrimento del senso originale del termine testimonierebbe la diluizione del tempo, quindi una marcata risalenza e un addentellato con la sfera religiosa del culto di Giunone – cui sono rapportati i riti –, pertanto una volta diffusamente noto, addirittura ovvio (p. 81), e poi semanticamente perduto. La riprovazione sociale e religiosa era incondizionata nei confronti della concubina, ma poteva essere assai più sfumata, fino ad annullarsi, nel caso di una donna convivente sì ma nella maturazione del termine annuale per diventare una normale moglie *conventa in manum* attraverso l'*usus*, e pertanto con l'atteggiamento della *mater familias* legittimata ad accostarsi all'ara di Giunone. L'ipotesi che si trattasse della *paelex* offrirebbe una chiave interpretativa della perdita dell'origine, considerato anche che la dottrina ha accettato che le *nuptiae* antecedenti la convivenza fossero un rito religioso che spiegava le sue conseguenze nell'ambito dello *ius sacrum*, e che per per lo *ius Quiritum* era la convivenza a far diventare moglie la donna (Gai. 1.111) prima della riforma decemvirale dell'*usurpatio trinoctis*⁹. Che la convivenza fosse finalizzata all'instaurarsi di un rapporto matrimoniale e non di mero concubinaggio, poteva essere ricavato socialmente da elementi che ne attestavano la natura al di là di ogni dubbio sul vincolo¹⁰, ma appunto l'identificazione della *paelex*, certa *ab origine*, andrà a scolorire in quella della concubina fino a perdersi, e persino della *foemina probrosa*, nella superficialità della forma esteriore e non della sostanza interiore. L'introduzione innovativa dell'*usurpatio trinoctis* decemvirale che interrompe l'*usus* e rende palese l'intenzione dell'uomo e della donna, e l'ammissione di un matrimonio senza *conventio in manum*, facevano sì che la donna potesse essere da subito considerata moglie – per quanto non in assoluto parificata alla *conventa* – senza attendere l'anno dell'*usus*. Zuccotti ne elabora che la moglie *conventa in manum* avrebbe percepito come insultante l'equivalenza con la *paelex* e questo avrebbe fatto sì che il significato sarebbe andato scomparendo dal contesto religioso e sociale; ecco perché nel periodo tardorepubblicano il significato esatto sfuggisse e ci si accontentasse di una generica assonanza con la concubina, con l'amante e appunto la *foemina probrosa*. Richiamando un precedente studio¹¹, l'autore si

⁹) In particolare, cfr. I. PIRO, «Usu» *in manum convenire*, Napoli, 1994, p. 161 ss.

¹⁰) Nello specifico, cfr. S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino, 2014, p. 167 ss.

¹¹) F. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione romana (Vivagni V)*, in RDR, 5, 2005, pp. 35-61.

produce in una puntuale analisi giuridica sulle modalità di acquisizione in sussistenza dei requisiti di *res habilis*, *titulus*, *fides*, *possessio*, *tempus* in relazione analogica della *revindicatio* e dell'acquisto prescrittivo (p. 89). Il fatto che Cicerone utilizzi il lemma *usus* nel senso di *usucapio* (Cic. *Caec.* 19.54, *Leg.* 1.21.55 e 2.46.61, *Top.* 4.23) lascia intendere che non poteva ritenersi desueta la struttura dell'antico istituto del possesso protratto per un certo lasso di tempo, e che all'esperienza romana non dovesse essere estranea la conoscenza della prescrizione estintiva antecedente la prescrizione acquisitiva. Zuccotti conduce una fine e rigorosa analisi interpretativa, ricollegandosi a precedenti lavori ed espandendone la portata¹², con acutezza analogica e capacità di allargare la prospettiva proprio ai fini di focalizzare il tema in indagine e andando a illuminare una zona in ombra degli studi romanistici. Si sofferma quindi (p. 94) sulla riflessione che prima delle XII Tavole con il trascorrere del tempo e con l'espansione di Roma si fosse allargata la forbice dell'indeterminatezza, tale da rendere difficile da isolare dal concubinato la convivenza a scopo matrimoniale che si caratterizzava con il requisito dell'*usus*, ma altresì restava nel vago la possibilità di accertamento del compimento della prescrizione acquisitiva, ovvero se la coabitazione si fosse davvero trasformata in unione civile testimoniata dallo stato di coniugio e dall'acquisizione della *manus*. Quanto all'acquisto prescrittivo, per avere effetti giuridici necessita della manifestazione di esercizio del diritto. L'*usus* della donna poteva essere ignorato dall'uomo convivente e quindi anche se il tempo si era effettivamente compiuto, non lo era ai fini giuridici, mentre poteva essere aggirata la parentesi annuale non aspettando il limite qualora il marito ponesse in essere atti che manifestavano il ruolo di moglie della donna convivente. I vincoli coniugali esterni a *coëmptio* e *confarreatio*, dunque, erano di difficile nettezza ai fini giuridici di qualificare la donna *conventa in manum* o, in ipotesi, la *paelex* (Gai. 1.111). In questa situazione si inserivano aspetti quali l'interesse a prendere le distanze dal concubinato e a far ritenere l'unione legittima pur nella convenienza a non cadere sotto la *manus* maritale, come a esempio nel caso di donne *sui iuris* che non intendevano perdere il proprio patrimonio e giovani *alieni iuris* che il padre o il potestario preferiva mantenere sotto la propria *manus*. Da questa angolazione l'esimio studioso ritiene che i decemviri (*tab.* XI.1; Liv. 4.4.5; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 10.60.5; Cic. *Rep.* 2.36) abbiano voluto realizzare una riforma innovativa ammettendo che l'interruzione dell'*usus* evitasse alla donna di cadere sotto la *ma-*

¹²) F. ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura dell'usucapione romana*, in A. Pierluigi Zannini, *Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano, 2019, p. 45, p. 391 ss., p. 410 ss., pp. 418-420 e p. 428 ss.; ID., *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, in *Rivista di Diritto Ellenico*, 2, 2012, p. 287 ss., p. 333 ss.

nus del marito e separando il matrimonio dalla *conventio in manum* che sino ad allora erano coincidenti per lo *ius Quiritium*: ne derivava che i matrimoni per *confarreatio* e per *coemptio* ne rimanevano intatti, ma non quelli per *usus* poiché venivano riconosciuti coniugi legittimi coloro che convivevano con l'intenzione di essere moglie e marito per *affectio maritalis*, e la donna *uxor* o *mulier* ma non *materfamilias*; il *trinoctium* interrompeva l'anno e faceva acquistare la potestà sulla donna a seguito dell'uscita dalla famiglia d'origine e dell'ingresso in quella agnaticia maritale. Il matrimonio *sine manu* era pur sempre un matrimonio, inferiore sì ma riconosciuto dallo *ius Quiritium* nella funzione e negli effetti, e comunque suscettibile di pienezza con il trascorrere del canonico anno di convivenza senza interruzione, che avrebbe invece disgiunto dalla *manus* (pp. 99-100). Un rimedio, peraltro, anche al matrimonio tra i patrizi, la cui classe riteneva disdicevole la *contaminatio sanguinis*, la *confusio iura gentium* e la *perturbatio sacrorum* (Liv. 4.1.2; 4.2.5-6; 4.4.5-7) e i plebei, valido e legittimo ma su un piano lievemente inferiore o comunque non di pienezza. Ciò dava una patina rivoluzionaria all'innovazione decemvirale, per la portata sociale oltre che giuridica, ma risultava un compromesso che non soddisface i plebei fino alla promulgazione nel 455 della *lex Canuleia*. Il risultato, stando a Zuccotti che tira le fila del discorso, era che la *paelex* diveniva irreversibilmente *uxor* e perdendosi il ruolo si perdeva anche il significato originario, contaminandosi nel lemma insultante con diverse sfumature, ma a ogni modo preclusivo del designare la donna onesta e moglie legittima (pp. 105-110).

Il penultimo capitolo, sintetizzando quanto prima esposto e ricapitolandone i punti salienti, va a insinuarsi proprio nella questione semantica del termine *paelex* e il prevalere dell'accezione non edificante. Essa infatti, pur convivendo e non essendo sposa, non è concubina *stricto sensu*, poiché il legame è diverso e finalizzato al matrimonio. La *lex Numa* parla della *paelex* lì dove prescrive che non possa *aram Iunonis tangere*, non della concubina. Solo che essa scompare con il matrimonio *sine manu* retto dall'*affectio maritalis* e testimoniato dalla convivenza, configurando una moglie di rango inferiore, e con essa il divieto numano perché non aveva più un soggetto di applicazione. La condizione di fatto trasmuta in condizione giuridica e colma il vuoto nella completezza grazie all'esaurimento ininterrotto dell'anno dell'*usus*. La *lex* di Numa Pompilio doveva avere una percezione diffusa poiché la sola non sposata *paelex* doveva astenersi dall'ara di Giunone¹³, divieto introdotto proprio per il suo sentirsi o atteggiarsi a moglie legittima prima del tempo. Questo spieghere-

¹³) G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito, in Numa. I culti, i confini, l'omicidio* (cur. L. GAROFALO), Bologna, 2022, p. 100.

rebbe perché la consapevolezza del significato iniziò a scemare già in epoca arcaica e ad applicarsi impropriamente ad altre categorie assumendo appunto un'accezione negativa, tanto eufemistica quanto offensiva, e addirittura di donna maritata a un uomo già sposato come improbabile esempio di bigamia in epoca risalente¹⁴. Per Zuccotti le linee di indagine conducono a risultanze che logicamente confortano un quadro teorico affascinante ma condotto sempre sui binari della ricerca scientifica, con solidità di argomentazione e di interconnessione logica, con ripetizioni e sottolineature che ne rafforzano la convincente strutturazione.

Il volume si chiude con alcune osservazioni sulle unioni coniugali in Roma antica, con una premessa significativa lì dove l'autore rimarca che nel caso di esperienza giuridica molto risalente nel tempo l'esatto significato di un termine può essere l'unico strumento per arrivare a comprendere una norma o un istituto, anche forzando i consueti limiti della giusromanistica. Si tratta di un concetto multidisciplinare che riscontra sempre più favori e che anche nel caso della *paalex* produce i suoi frutti, considerato che solo tre fonti tecniche ne trattano come i richiamati passi di Festo, Gellio e Giulio Paolo, che cita Masurio Sabino e Gaio Flacco. Il termine è applicato alla concubina, all'amante, alla *foemina probrosa* ed epigraficamente persino a una bambina morta a 11 anni, Geneia Successa (p. 122) che certamente era al riparo di ogni sospetto di natura sessuale e con la sfumatura della dolcezza attrattiva, di cui il termine *pellicio*. Zuccotti ha già fornito concettualmente i cardini della sua ricerca, che qui ribadisce in un consuntivo articolato sulla quasi-moglie *sine manu* che poteva simulare di esserlo accostandosi al culto di Giunone parimenti alle sposate *cum manu* (p. 132). E si sofferma in conclusione sull'aspetto del matrimonio *in fieri* avente valore civilistico, diversamente dalle *nuptiae* religiose mai nominato dalle fonti giuridiche, probabilmente perché ritenuto privo di rilevanza. Se il matrimonio civile fosse esistito, concretizzandosi nonostante la mancata celebrazione nell'*usus* e nella *coemptio* pur in presenza della *conventio in manum*, i giuristi avrebbero dovuto necessariamente occuparsene (p. 134), e quindi ne deriverebbe che esso non esistesse, impedendo così il verificarsi di una casistica dai risvolti incresciosi e di difficile se non impossibile soluzione. Le *nuptiae* di carattere afferente lo *ius sacrum* trovano conferma dalla struttura del *matrimonium sine manu* introdotto dai decemviri in cui è presente il carattere rituale definitivo che è cosa diversa dall'esteriorizzazione civilistica del vincolo quali la convivenza *more uxorio* e l'*affectio*, che hanno però carattere fondante per quanto reversibile, similmente e analogamente all'*usus*. L'assenza

¹⁴) PEPPE, *Paalex e spurius*, cit., p. 358; ARCES, *Il regime giuridico sacrale*, cit., p. 34 ss.

di un matrimonio di diritto quiritario, per quanto sorprendente in epoca contemporanea, non strideva con l'arcaica architettura culturale romana e neppure per i criteri del mondo greco, ebraico e latino (pp. 137-138). L'attenzione dei giuristi si concentrò sul matrimonio *de facto* e non *in fieri* tant'è che Modestino ne isolò gli elementi costitutivi: *coniunctio maris et foeminae, communio omnis vitae, divi et humani iuris communicatio* (D. 23.2.1 [Mod. 1 reg.]) che ritroviamo nell'inciso di Ulpiano *nuptiae autem sive matromium est viri et muliebri coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens* (D. 35.1.15 [Ulp. 35 ad Sab.]) e concettualmente in ulteriori passi (D. 50.17.30 [Ulp. 36 ad Sab.]; D. 35.1.15 [Ulp. 35 ad Sab.]). La condizione di legittimi sposi, conclude Zuccotti, in origine non discendeva dal matrimonio ma dalla *conventio in manum*. La *paelex*, derivazione controversa da *pellex-pellicio-elicio*, era dunque la donna che in base a quanto previsto e non contrastato dall'ordinamento, conviveva per un anno *more uxorio* per diventare moglie attraverso l'*usus*.

Il lavoro dello studioso è suggellato dall'auspicio che l'argomento sia oggetto di ulteriori analisi scevra da preconcetti, nel solo interesse della comprensione del fenomeno storico-giuridico, e nella consapevolezza di aver tracciato ulteriori itinerari senza la presunzione di aver raggiunto risultati definitivi. Il testo denota una spiccata matrice specialistica, sia per il periodare, sia per il costruito, e può assumere una venatura didattica solo nel caso di studenti di avanzata esperienza nel giusromanismo. Zuccotti, con questa ricerca, attraverso la figura lessicalmente ambigua della *paelex* ha offerto il cuneo per aprire una nuova prospettiva e rileggere il sistema matrimoniale romano attraverso l'assioma che lo *ius Quiritium* non lo contemplava in quanto i nubendi erano civilisticamente legittimi sposi di conseguenza alla *conventio in manum*. Da quest'apertura deriva appunto l'esigenza di rivedere la struttura stessa delle unioni coniugali nella Roma arcaica, nello sforzo di focalizzare con analisi e sintesi, di più e meglio, un periodo sul quale le fonti sono scarse o inesistenti.